

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Azione Cattolica Italiana

Fiesole

- Approvato dall'Assemblea diocesana del 29 gennaio 2006
- Divenuto operativo il 11/03/2006 a seguito del parere favorevole del Consiglio Nazionale

Azione Cattolica Italiana
ATTO NORMATIVO
DIOCESI di FIESOLE
29 Gennaio 2006

TITOLO PRIMO

L'associazione diocesana ed i suoi organi

Art. 1:

L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi di Fiesole aderiscono all'Azione Cattolica Italiana vivendone l'esperienza in una delle sue Associazioni territoriali o in uno dei suoi Gruppi o Movimenti diocesani.
2. La partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione assume un particolare valore ed una significativa rilevanza e si svolge in conformità allo Statuto, al regolamento di attuazione ed al presente atto normativo.

Art. 2:

L'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. L'Assemblea diocesana, esprime l'Associazione diocesana in ciascuna delle sue componenti ed esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio; è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno e delibera in ordine agli obiettivi e alle linee programmatiche dell'Associazione diocesana, anche in attuazione del piano pastorale della diocesi.
2. L'Assemblea diocesana, all'inizio di ogni mandato, elegge i membri del Consiglio diocesano ed è costituita:
 - a) Dai membri in carica del Consiglio diocesano
 - b) Dai rappresentanti delle Associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali, di zona pastorale) eletti secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 3
 - c) Dai Presidenti, Vice presidenti e Segretari dei Movimenti di AC (MSAC e MLAC)
 - d) Dai presidenti, vicepresidenti e segretari della FUCI, del MEIC e del MIEAC
 - e) Da rappresentanti del MSAC e del MLAC diocesani nella misura stabilita dal successivo art. 16
3. Tutti gli altri soci dell'AC possono intervenire all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto.
4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano l'Assistente diocesano, gli Assistenti collaboratori e gli Assistenti delle Associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali, zonali).
5. Il Consiglio diocesano può invitare all'Assemblea persone che collaborano con l'Azione Cattolica.
6. L'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e col voto favorevole della metà degli aventi diritto approva l'atto normativo diocesano e, tramite la Presidenza Diocesana, lo trasmette al Consiglio nazionale per il parere di conformità. Con le stesse modalità approva le successive modifiche.
7. Ogni rappresentante può esprimere complessivamente un solo voto anche se partecipa all'assemblea con più di un incarico valido e viene conteggiato una sola volta ai fini del quorum. È consentita l'espressione al più di un voto di delega per persona (che non sia già elettore) in caso di delega scritta nominativa.

Art. 3

I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI (parrocchiali, interparrocchiali, di zona pastorale) ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. Le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali sono rappresentate nell'Assemblea:
 - a) Dai rispettivi Presidenti

- b) Dai delegati eletti da ciascuna Assemblea parrocchiale o interparrocchiale nel numero di uno per ogni settore ed articolazione presenti in essa (adulti, giovani e ACR)
 - c) Le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali con oltre 50 soci sono rappresentate da un altro delegato, quelle composte da oltre 100 soci da un altro ancora e così via, rispettando possibilmente il criterio di rappresentatività dei settori dell'Associazione. Gli iscritti all'ACR concorrono alla formazione del numero totale dei soci.
- 2. I Consigli di zona pastorale sono rappresentati nell'Assemblea:
 - a) Dal rispettivo Delegato di zona pastorale
 - b) Da altri 2 delegati eletti da ciascun Consiglio di zona pastorale
 - 3. In caso di impedimento il Presidente e i delegati possono farsi sostituire all'Assemblea diocesana da un altro socio della stessa Associazione, mediante delega scritta.
 - 4. L'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale può demandare al proprio nuovo Consiglio la designazione dei delegati all'Assemblea diocesana.

Art. 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

- 1. L'Assemblea diocesana è convocata dal Presidente diocesano con preavviso di almeno trenta giorni ai Presidenti in carica delle Associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali, di zona pastorale).
- 2. Almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea, le Associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali, di zona pastorale) debbono far pervenire alla Presidenza diocesana l'elenco nominativo dei propri rappresentanti all'Assemblea medesima.
- 3. La Presidenza diocesana provvede, sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 e degli elenchi pervenuti entro il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla redazione dell'elenco dei membri dell'Assemblea diocesana aventi diritto di voto, previa verifica della regolarità delle designazioni.
- 4. Spetta alla Commissione per la verifica dei poteri di controllare che ciascun delegato all'Assemblea sia iscritto all'ACI mediante regolare adesione.
- 5. L'elenco di cui sopra deve essere redatto in modo che risultino annotati separatamente i Presidenti territoriali (con la specifica se parrocchiali, interparrocchiali o di zona pastorale), i soci adulti, i soci giovani e i delegati ACR.
- 6. All'inizio dei lavori l'Assemblea diocesana nomina, su proposta del Presidente diocesano:
 - a) il Presidente dell'Assemblea
 - b) il Segretario dell'Assemblea
 - c) la Commissione per la verifica dei poteri
 - d) la Commissione elettorale
- 7. La Commissione per la verifica dei poteri è composta da tre membri ed i medesimi eleggono fra loro il Presidente della Commissione.
- 8. La Commissione, sulla base dell'elenco predisposto a norma del comma 3 del presente articolo, procede al riconoscimento dei membri dell'Assemblea aventi diritto al voto, consegnando ad ognuno il talloncino elettorale.
- 9. La Commissione elettorale è composta da sei membri tra cui almeno un presidente Parrocchiale. Essi eleggono tra loro il Presidente della Commissione.
- 10. Il Presidente dell'Assemblea guida i lavori dell'Assemblea, ne regola lo svolgimento, dà la parola a chi la chiede prefissando il tempo massimo degli interventi. Al termine della votazione e degli scrutini ne proclama il risultato.
- 11. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale annotandovi i nomi di coloro che intervengono nella discussione ed il risultato delle votazioni.
- 12. Per intervenire nella discussione è necessario farne richiesta al Presidente dell'Assemblea nella forma da esso stabilita.

Art. 5

LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE E LE MODALITÀ DI VOTAZIONE E DI FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Le candidature a membro del Consiglio diocesano debbono pervenire alla Presidenza diocesana almeno due ore prima dell'inizio delle votazioni.
2. La Commissione elettorale raggruppa i nominativi dei candidati in quattro distinte liste in modo che risultino elencati separatamente: i candidati appartenenti al settore adulti, i candidati appartenenti al settore giovani, i candidati a rappresentanti dell'ACR, i candidati a rappresentanti (delegati) di zona pastorale.
3. La stessa commissione elettorale articolerà la composizione della lista dei candidati a rappresentanti (delegati) di zona pastorale in otto schede relative alle seguenti zone pastorali:
 1. Isola di Fiesole
 2. Valdarno Fiorentino
 3. Valdarno Aretino – Unità pastorale di Monteverchi
 4. Valdarno Aretino – Unità pastorale di San Giovanni Valdarno e Caviglia
 5. Altopiano Valdarnese
 6. Valdisieve
 7. Chianti
 8. Casentino
4. In ciascuna lista i nominativi devono essere disposti in ordine alfabetico e con l'indicazione dell'Associazione di appartenenza. Le liste sono aperte. Possono essere votati e risultare eletti i laici regolarmente iscritti all'ACI diocesana per l'anno associativo in corso.
5. Tutti i membri dell'Assemblea partecipano all'elezione di tutti i candidati compresi nelle liste di settore. Per quanto riguarda la lista dei candidati a rappresentanti (delegati) di zona pastorale ciascun membro esprimerà un voto sulla scheda relativa alla propria zona pastorale.
6. Il voto è personale e segreto e si esprime indicando i nominativi dei candidati prescelti sulle schede, approntate e convalidate da un membro del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I nominativi devono essere indicati in numero non superiore a tre maschi e tre femmine per ciascuna lista di settore e a due maschi e due femmine per la lista ACR. Il voto per i candidati a rappresentanti (delegati) di zona pastorale si esprime nella misura di uno e soltanto per la zona pastorale di appartenenza.
7. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto. Esse si svolgono presso i seggi elettorali appositamente costituiti.
8. Ciascun seggio provvede allo spoglio delle schede e alla redazione del verbale contenente i risultati parziali. Ultimate queste operazioni, la Commissione elettorale si raduna per esaminare e controllare i risultati elettorali accertati dalle singole sottocommissioni, redige il verbale finale coi dati conclusivi e i nomi dei Consiglieri eletti.
9. La proclamazione degli eletti dovrà essere fatto assicurandosi che la metà degli eletti per ciascuna lista di settore (esclusa quindi la lista unitaria dei rappresentanti di zona pastorale) sia composta dai candidati e l'altra metà dalle candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato o la candidata più anziano di età.
10. Le eventuali contestazioni sono risolte dal Presidente della Commissione stessa; delle contestazioni, dei pareri dei membri della Commissione e delle decisioni del Presidente si dà atto a verbale.
11. Il Presidente della Commissione elettorale trasmette il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio al Presidente dell'Assemblea che procede alla proclamazione degli eletti.
12. Il Consiglio diocesano, eletto in base al risultato della votazione, è composto da trenta membri di cui otto membri per i rappresentanti (delegati) di zona pastorale, otto membri per il settore adulti, otto membri per il settore giovani, sei membri rappresentanti dell'ACR.
13. Ciascun membro del Consiglio diocesano eletto dall'Assemblea potrà rappresentare l'Associazione diocesana nell'Assemblea nazionale.
14. I rappresentanti all'Assemblea nazionale sono designati dal Consiglio diocesano per esplicito mandato dell'Assemblea diocesana, in modo da assicurare la rappresentatività dei vari settori ed articolazioni.

15. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari diocesani dei Movimenti Studenti e Lavoratori, dai membri della Presidenza diocesana che non sono stati scelti fra i Consiglieri eletti e dai rappresentanti previsti dall'articolo 17 del presente Atto Normativo.
16. Sono cooptati nel Consiglio Diocesano gli eletti nel Consiglio Nazionale, nel Consiglio Regionale e nella Delegazione Regionale iscritti all'associazione diocesana.
17. Entrano inoltre a far parte del Consiglio diocesano senza diritto di voto: i segretari diocesani dei settori e dell'ACR, nominati dalle stesse articolazioni preferibilmente al di fuori dei consiglieri eletti, a seguito della ratifica da parte del Consiglio diocesano stesso; una coppia cooptata per l'attenzione alla famiglia.
18. Il Consiglio diocesano può cooptare al suo interno altri membri nel rispetto del limite massimo stabilito dall'art. 22 comma 1 lett. b) dello Statuto ovvero tenendo conto che il numero complessivo dei membri non eletti dall'assemblea deve essere inferiore a trenta.

Art. 6

LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea e al Vescovo.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a) Elege i rappresentanti dell'Associazione diocesana all'Assemblea nazionale dell'ACI;
 - b) propone al Vescovo una terna di persone per la nomina a Presidente che viene effettuata dal Vescovo
 - c) Elege i Vice presidenti, due per settore, su proposta dei rispettivi Consigli riuniti per settore
 - d) Elege il responsabile ed il Vice responsabile dell'ACR su proposta dei membri del Consiglio rappresentanti dell'ACR
 - e) Elege il Segretario, l'Amministratore e il Comitato per gli affari economici (almeno due soci competenti in materia amministrativa, oltre all'amministratore) su proposta del Presidente
 - f) Nomina i responsabili eletti nella lista unitaria come coordinatori dell'Associazione per le relative zone pastorali (Delegati zonali)
 - g) Promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei Movimenti, ne coordina le attività, ne approva il programma e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani
 - h) Studia e cura le iniziative dell'Associazione diocesana
 - i) Cura in modo primario e particolare idonee iniziative di formazione dei responsabili associativi ed educativi, parrocchiali, di zona pastorale e diocesani
 - j) Approva il bilancio e controlla la gestione dell'Associazione diocesana
3. Il Consiglio può costituire, su proposta della Presidenza, commissioni e uffici per le attività dell'Associazione diocesana.
4. Il Consiglio diocesano si riunisce di regola una volta al mese; può riunirsi separatamente per settore al fine di studiare problemi specifici e proporre eventualmente al Consiglio orientamenti o iniziative sia di carattere generale sia di interesse particolare.
5. Al Consiglio riunito per settore partecipano tutti i Consiglieri "giovani" o "adulti" che sono tali per età alla data dell'elezione.

Art. 7

LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. La Presidenza diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'Associazione diocesana, di proporre gli argomenti per le discussioni del Consiglio, di eseguirne le deliberazioni e di svolgere le funzioni che il Consiglio le affida; convoca l'Assemblea alle scadenze previste e, ogni qual volta lo ritiene necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Consiglio, indice l'Assemblea diocesana.

2. La Presidenza chiama a collaborare al proprio lavoro i responsabili diocesani dei Movimenti presenti in diocesi ed incaricati di attività specifiche qualora lo ritenga utile e opportuno per i temi e i problemi che si affrontano.
3. La Presidenza è composta da:
 - a) Il Presidente diocesano: convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea; rappresenta l'Associazione diocesana, ha la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione diocesana
 - b) I Vice presidenti: collaborano con il Presidente negli impegni comuni e sono rappresentativi di adulti, giovani, studenti e lavoratori. Hanno la particolare responsabilità del rispettivo settore curandone le iniziative specifiche. In questo senso, promuovono e coordinano la vita e l'attività dei gruppi di età, condizione ed ambiente.
 - c) Il responsabile ed il Vice responsabile dell'ACR: collaborano con la Presidenza a tutti gli impegni comuni e in particolare promuovono e coordinano il lavoro dell'ACR a livello diocesano
 - d) Il Segretario
 - e) L'Amministratore
4. La Presidenza assume la responsabilità della amministrazione della Associazione diocesana e ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive. Il Comitato per gli affari economici è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

TITOLO SECONDO

Le articolazioni dell'associazione diocesana e le associazioni territoriali (parrocchiale, interparrocchiale, di zona pastorale) in particolare

Art. 8

L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE ED I SUOI ORGANI

1. L'Associazione parrocchiale dell'ACI, segno e strumento espressivo di unità e di comunione da testimoniare nell'ambito della più ampia comunità cristiana, è il luogo ordinario di vita ed esperienza associativa. Essa ha una sede ed esprime una propria attività formativa ed apostolica d'intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale.
2. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti dell'ACI, giovani e adulti. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti ordinariamente tramite i loro educatori.
3. L'assemblea parrocchiale:
 - a) Discute e decide le linee fondamentali del programma dell'Associazione in coordinamento con il piano pastorale della parrocchia.
 - b) Elege il Consiglio parrocchiale in modo che sia rappresentativo delle componenti dell'Associazione anche con riferimento all'art. 23 dello Statuto.
 - c) Si riunisce almeno due volte durante l'anno associativo e ogni qualvolta lo richiedano la maggioranza dei Consiglieri o almeno un terzo dei soci.
4. Il Consiglio dell'Associazione parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'Associazione sia di fronte all'Assemblea sia nei riguardi della comunità cristiana e dei suoi responsabili.
5. Il Consiglio parrocchiale:
 - a) Attua le decisioni dell'Assemblea
 - b) Studia e cura soprattutto sul piano unitario le iniziative a carattere spirituale, culturale, di identità associativa
 - c) Promuove e coordina l'attività dei gruppi
 - d) Cura il passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra

- e) Si impegna, ove è possibile a completare l'Associazione allorché qualche articolazione sia assente
 - f) Sentito il parere del Parroco, propone al Vescovo la nomina del Presidente parrocchiale, tramite la Presidenza diocesana
 - g) Tenendo conto delle indicazioni del Parroco, nomina i responsabili delle sezioni ACR (i quali a loro volta, entrano a far parte del Consiglio), gli educatori ACR, gli animatori dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti
 - h) Assume la responsabilità della amministrazione ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
6. Il Consiglio Parrocchiale è composto di un minimo di 3 ad un massimo di 20 membri. I responsabili dei gruppi che già non facciano parte del Consiglio entrano a farne parte con voto consultivo.
 7. Il Presidente parrocchiale presiede il Consiglio, l'Assemblea e rappresenta l'Associazione parrocchiale. Convoca e coordina il lavoro del Consiglio e indice le Assemblee.
 8. Nel suo lavoro è coadiuvato dai responsabili dei due settori e dell'ACR eletti dal Consiglio su proposta dei membri del Consiglio stesso appartenenti alle singole articolazioni, da un Segretario e da un Amministratore, eletti sempre dal Consiglio su proposta del Presidente.
 9. L'ACR si articola in sezioni che riuniscono rispettivamente fanciulli e fanciulle, ragazzi e ragazze. Ogni sezione – affidata alla cura di un responsabile – può a sua volta articolarsi in più gruppi, ciascuno con il proprio educatore.
 10. Gli educatori dell'ACR – giovani e adulti di AC – sono nella loro collegialità coordinatori dell'attività dell'ACR, la quale a sua volta, nel Consiglio parrocchiale si coordina all'attività di tutta l'Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio e conformano la loro opera educativa al progetto formativo dell'Associazione, nel quadro delle scelte pastorali della Chiesa locale.
 11. L'Associazione offre un particolare sostegno agli educatori attraverso il gruppo degli educatori. Esso contribuisce a formare i singoli educatori in riferimento al loro servizio e ad offrire una presenza significativa dell'Associazione nella pastorale dei ragazzi.
 12. Nell'ambito della vita dell'Associazione e secondo le modalità stabilite dal Consiglio parrocchiale l'itinerario del gruppo educatori, volto specificamente a preparare il servizio educativo nell'ACR, è complementare all'itinerario formativo-apostolico dei settori di appartenenza, cui ordinariamente gli educatori partecipano.

Art. 9

L'ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE

1. Dove le situazioni pastorali lo consigliano, possono sorgere Associazioni interparrocchiali.
2. Gli aderenti alle Associazioni interparrocchiali procurano di realizzare un'esperienza tipica di AC nel servizio pastorale interno alle diverse comunità parrocchiali.
3. Le Associazioni interparrocchiali si articolano ed operano allo stesso modo che le Associazioni parrocchiali. Gli appartenenti a tali associazioni partecipano alla vita dell'Associazione interparrocchiale e di quella diocesana secondo le modalità previste per gli appartenenti alle Associazioni parrocchiali.
4. Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesana approvare la costituzione di tali Associazioni interparrocchiali offrendo, nel concreto, indicazioni e modalità.
5. Nella Diocesi, suddivisa in vicariati ed unità pastorali, il Consiglio diocesano procura di articolare anche in tal senso sia il proprio lavoro sia quello delle Associazioni parrocchiali e interparrocchiali, così da contribuire al coordinamento e allo sviluppo dell'unica pastorale diocesana.
6. A tal fine i rappresentanti (delegati) delle zone pastorali partecipano ai lavori del Consiglio diocesano con il compito di promuovere l'AC nelle parrocchie e nella zona pastorale di competenza di ciascuno e di coordinarne la vita con l'attività dell'Associazione diocesana.

Art. 10

IL COLLEGAMENTO DI ZONA PASTORALE (vicariale o di unità pastorale)

1. In ciascuna delle zone pastorali (vicariati o Unità pastorali) individuate nell'art. 5 è costituito il Consiglio di zona pastorale dell'Azione Cattolica Italiana con le seguenti funzioni:
 - a) favorire il collegamento fra le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali della zona pastorale;
 - b) curare l'attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello di zona pastorale;
 - c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli parrocchiale e Diocesano dell'Azione Cattolica Italiana;
 - d) collaborare all'azione pastorale delle zone pastorali;
 - e) curare i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell'Associazione;
2. Il Consiglio è formato dai Presidenti delle associazioni parrocchiali o interparrocchiali della zona pastorale e dal Delegato zonale eletto dall'Assemblea Diocesana che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio Diocesano.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni di promozione e coordinamento il Delegato è coadiuvato da un segretario e da una Delegazione zonale (da due a cinque), eletti dal Consiglio.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Delegato di zona pastorale questo viene sostituito dal primo dei non eletti della relativa lista di zona pastorale o, ad esaurimento di questa, viene designato dal Consiglio Diocesano sentiti i membri del Consiglio di zona pastorale.
5. Partecipa alle attività del collegamento zonale un Sacerdote Assistente nominato dall'autorità ecclesiastica competente.
6. Il Consiglio assume la responsabilità della amministrazione ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

TITOLO TERZO

Condizioni e modalità di partecipazione alla vita associativa

Art. 11

ASPETTI GENERALI

1. Le condizioni per l'adesione all'Azione Cattolica Italiana e di partecipazione alla vita associativa sono individuate dal Regolamento Nazionale di attuazione 2004. La partecipazione e la corresponsabilità all'interno della vita associativa si realizzano come ordinario coinvolgimento di ogni aderente e di ogni responsabile, a partire dalla base, sui problemi e sulle scelte che riguardano la vita associativa.
2. Tale modalità va particolarmente applicata nello svolgimento dell'iter assembleare. In questo senso organismi primari sono le Assemblee e i Consigli.
3. Le votazioni per elezioni o designazioni di persone e quelle riguardanti casi di incompatibilità avvengono a scrutinio segreto ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento nazionale di attuazione 2004.
4. Viene redatto verbale delle decisioni degli organismi deliberanti e delle posizioni emerse nei dibattiti che hanno portato alle decisioni stesse. Inoltre si redige verbale delle elezioni.
5. Sono eleggibili ai vari livelli tutti coloro che al momento in cui si svolge l'elezione risultino aderenti all'ACI e che, alla data dell'elezione, abbiano compiuto il 18° anno d'età.
6. Col termine "incarichi direttivi" a livello diocesano si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (parrocchiale, interparrocchiale, diocesano), delegato di zona pastorale, segretario di Movimenti diocesani.
7. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico per non più di due mandati consecutivi (art. 19 comma 3 dello Statuto).

8. Alle Assemblee dei soci partecipano con diritto di parola e di voto tutti coloro che sono in regola con gli obblighi statutari. Lo stesso vale anche per i votanti nelle Assemblee agli altri livelli, nei Consigli, nelle Presidenze, nelle Consulte.
9. Gli aderenti all'ACR sono ordinariamente resi presenti, nei momenti in cui si esprime la vita democratica, dai loro educatori.
10. La programmazione annuale, sia a livello unitario che a livello di articolazione, avviene all'interno dei Consigli ai vari livelli e si inquadra, nell'ambito dell'unitario progetto formativo-apostolico dell'Associazione, nella programmazione deliberata dall'Assemblea tenendo in debita considerazione il piano pastorale diocesano. Tale programmazione si realizza con l'apporto specifico delle possibilità e delle competenze di ciascun aderente.
11. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

Art. 12

IL SETTORE GIOVANI

1. Gli aderenti all'AC tramite il settore giovani, i consiglieri eletti come rappresentanti del settore giovani, i responsabili ai vari livelli del settore giovani, i partecipanti ad altro titolo alle riunioni di tale settore in Assemblea e Consiglio, non devono avere più di trenta anni.
2. Qualora il Consiglio, tenuto conto di motivi particolari, elegga responsabile del settore giovani (Vice presidente, incaricato parrocchiale) una o un giovane aderente che compirà trenta anni nel corso del mandato, questi continuerà ad aderire e a partecipare a tutti gli effetti alla vita dell'Associazione attraverso il settore giovani fino alla normale conclusione del mandato stesso.

Art. 13

MODALITÀ PER LA ELEZIONE DEI PRESIDENTI (art. 10 del Reg. Naz. di attuazione 2004)

1. A livello parrocchiale, interparrocchiale e diocesano, la proposta per la nomina del Presidente viene formulata dal Consiglio interessato attraverso una votazione a scrutinio segreto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei membri del consiglio aventi diritto al voto. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti. Per il Presidente diocesano viene nominata una terna (art. 6 comma 2 lett. b).

Art. 14

DURATA DEL MANDATO

1. Ai vari livelli gli organismi deliberanti ed esecutivi (Consigli, Presidenze, Consulte, Segreterie dei Movimenti) rimangono in carica sino a che non subentrino i nuovi organismi eletti secondo le norme stabilite. Per "durata del mandato" s'intende il periodo che intercorre tra un'Assemblea diocesana elettiva e la successiva.
2. Un consigliere eletto che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dall'incarico e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Lo stesso accade in caso di dimissioni o di impedimento ad assolvere il mandato. Della decadenza prende atto il Consiglio di appartenenza.

Art. 15

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPI SCUOLA

1. La quota di partecipazione degli aderenti ai campi-scuola promossi dall'Associazione diocesana viene leggermente diminuita rispetto a quella dei non aderenti. Per promuovere la conoscenza dell'AC da parte di coloro che si avvicinano alla sua esperienza attraverso i campi-scuola pur non essendo aderenti, l'Associazione diocesana provvede ad inviare fogli di comunicazione che l'AC diocesana invia ai propri aderenti ai suddetti simpatizzanti.

TITOLO QUARTO

Condizioni e modalità per la costituzione e la vita dei gruppi e dei movimenti. Relazioni con FUCI, MEIC, MIEC.

Art. 16

MLAC ED MSAC

1. In seno all'Assemblea diocesana elettiva, i membri del Congresso diocesano dei Movimenti Lavoratori e Studenti eleggono per ciascun Movimento i propri delegati all'Assemblea nel numero di tre più un delegato per ogni dieci associati fino ad un massimo complessivo di nove.
2. I Congressi diocesani dei Movimenti Lavoratori e Studenti eleggono a maggioranza assoluta per ciascun Movimento un Segretario e una Segretaria diocesani. Per il Movimento Lavoratori, uno rappresentanti i giovani l'altro gli adulti. L'elezione dei Segretari è ratificata dal Consiglio diocesano.
3. L'Equipe diocesana del MSAC e la Consulta diocesana del MLAC, alle quali partecipano i Vice residenti diocesani, coordinano e promuovono il lavoro dei gruppi di Movimento sulle linee indicate dall'Assemblea diocesana e sono a loro volta coordinate dal Consiglio diocesano.
4. I programmi annuali dei Movimenti diocesani sono approvati dal Consiglio diocesano.

Art. 17

RAPPRESENTANZA DEI MOVIMENTI NELL'ASSEMBLEA E NEL CONSIGLIO DIOCESANI

1. A livello diocesano sono membri dell'Assemblea diocesana dell'AC – oltre ai rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC facenti parte di diritto del Consiglio – due rappresentanti per ogni gruppo della FUCI, del MEIC e del MIEAC esistenti in diocesi.
2. Sono membri del Consiglio diocesano dell'AC i Presidenti del MEIC, del MIEAC e della FUCI.
3. Il Presidente diocesano del MEIC, il Presidente diocesano del MIEAC e uno dei due Presidenti diocesani della FUCI, qualora sia opportuno e utile per i temi e problemi che si affrontano, sono invitati a partecipare con voto consultivo ai lavori della Presidenza diocesana dell'AC.
4. Le decisioni adottate in questa sede sono indicative anche per la Presidenza della FUCI, del MEIC e del MIEAC.
5. La Presidenza diocesana dell'AC provvede a designare due persone che partecipino ai Consigli diocesani della FUCI, del MEIC e del MIEAC. I designati apparterranno al settore giovani per ciò che riguarda la presenza nel Consiglio della FUCI, al settore adulti per quanto riguarda la presenza nel Consiglio del MEIC, all'ACR per quanto riguarda la presenza nel Consiglio del MIEAC.

Art. 18

NORME FINALI

1. Le norme del presente Atto Normativo Diocesano, predisposte ed approvate dall'Assemblea diocesana dell'associazione, divengono immediatamente operative con la favorevole valutazione di conformità espressa dal Consiglio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento nazionale di attuazione 2004.
2. L'assemblea diocesana da mandato al Consiglio diocesano di recepire eventuali richieste di integrazione formulate dal Consiglio Nazionale.

Fiesole, 29 gennaio 2006.